



Consiglio Regionale della Campania

A.O.O. Consiglio Regionale della Campania

Protocollo: 0022670/U Data: 16/12/2016 16:44

Ufficio: Segreteria Generale

Classifica:



Al Signor Presidente della Giunta
Regionale della Campania
Via S. Lucia, 81
NAPOLI

Ai Presidenti della II, I III, IV, VI,
VII, VIII Commissione Consiliare
Permanente

Ai Consiglieri Regionali

Alla U. D. Studi Legislativi e Servizio
Documentazione

LORO SEDI

**Oggetto: Disegno di Legge: “Misure per l’efficientamento dell’azione amministrativa e l’attuazione degli obiettivi fissati dal DEFR 2017. Collegato alla stabilità regionale per il 2017”
Reg. Gen.n.392**

Ad iniziativa della Giunta regionale - Assessore D’Alessio
Depositato in data 16 dicembre 2016

IL PRESIDENTE

VISTI gli articoli 98 e 114 del regolamento interno
VISTO l’articolo 54 dello Statuto

A S S E G N A

il provvedimento in oggetto a:

II Commissione Consiliare Permanente per l’esame;
I, III, IV, VI, VII, VIII Commissione Consiliare Permanente per il parere.
Le stesse si esprimeranno nei modi e termini previsti dal Regolamento

Napoli, 16 DIC. 2016

II PRESIDENTE

A.O.O. Consiglio Regionale della Campania
 Protocollo: 0022639/E Data: 16/12/2016 10:22
 Ufficio: Segreteria Generale
 Classifica:



Data: Gio 15/12/2016 15:04
 Da: Regione Campania - Segreteria di Giunta
 A: Consiglio Regionale
 <protocollo.generale@consiglio.regione.campania.legalmail.it>
 Cc: Ufficio Legislativo <ufficio.legislativo@pec.regione.campania.it>,
 dg.13@pec.regione.campania.it,
 fabbrocini.mag@consiglio.regione.campania.it
 Oggetto: Trasmissione Disegno di Legge - DGR 737/2016 - Dichiarazione di
 Urgenza ex art. 54 e 55 dello Statuto
 Allegato/i:
 DGR n° 737 del 15.12.2016.pdf.7z(dimensione 113 KB)

Am. S. T.
 16/12/16
 Cimmino
 J. J.

Per il successivo inoltro al Presidente del Consiglio regionale e il seguito di competenza, su incarico del Presidente della Giunta, si trasmette, in allegato alla presente comunicazione, il seguente disegno di legge proposto dall'organo di governo per il quale si chiede la procedura abbreviata con dichiarazione di urgenza ai sensi degli articoli 54 e 55 dello Statuto della Regione Campania:

Deliberazione di Giunta Regionale n. 737 del 15/12/2016: "DDL "Misure per l'efficientamento dell'azione amministrativa e l'attuazione degli obiettivi fissati dal DEFR 2017 - Collegato alla stabilità regionale per il 2017" ".

Si attesta che tutti gli allegati sono conformi all'originale informatico prodotto attraverso i sistemi informativi in dotazione.



Giunta Regionale della Campania

Segreteria di Giunta

ATTIVITA' LEG. VA
 REG. GEN. N. 392

16/12/16
 LEGISLATIVA

Deliberazione N. **DdL.737**

Assessore

Assessore D'Alessio Lidia



Dipartim. Direzione G.

55

13

Regione Campania

GIUNTA REGIONALE

SEDUTA DEL **15/12/2016**

PROCESSO VERBALE

Oggetto :

DDL "Misure per l'efficiamento dell'azione amministrativa e l'attuazione degli obiettivi fissati dal DEFR 2017 - Collegato alla stabilita' regionale per il 2017"

1)	Presidente	Vincenzo	DE LUCA	PRESIDENTE
2)	Vice Presidente	Fulvio	BONAVITACOLA	
3)	Assessore	Serena	ANGIOLI	ASSENTE
4)	"	Lidia	D'ALESSIO	
5)	"	Valeria	FASCIONE	
6)	"	Lucia	FORTINI	
7)	"	Amedeo	LEPORE	
8)	"	Chiara	MARCIANI	ASSENTE
9)	"	Corrado	MATERA	
10)	"	Sonia	PALMERI	ASSENTE
	Segretario	Mauro	FERRARA	

ATTIVITA' LEG.VA
RFG. GEN. N. 392

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO

- a. che con deliberazione di Giunta Regionale n. 266 del 07 giugno 2016 è stata approvata la proposta del Documento di Economia e Finanza Regionale – DEFR 2017 con cui sono state definite le linee strategiche e quindi gli obiettivi da realizzare nel prossimo triennio;
- b. che con deliberazione di Giunta Regionale n. 678 del 29 novembre 2016 è stata approvata la Nota di Aggiornamento al DEFR 2017-2019;
- c. che con deliberazione di Giunta Regionale n. 680 del 29 novembre 2016 sono stati approvati il disegno di legge “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2017-2019 della regione Campania (legge di stabilità regionale 2017) ed il disegno di legge “Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2017-2019 della Regione Campania”;

CONSIDERATO

- a. che il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, così come modificato ed integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, prevede la possibilità di presentare eventuali disegni di legge collegati alla manovra di bilancio;

RITENUTO

- a. che appare opportuno presentare l'allegato disegno di legge “**Misure per l'efficientamento dell'azione amministrativa e l'attuazione degli obiettivi fissati dal DEFR 2017 - Collegato alla stabilità regionale per il 2017**” al fine di disporre modifiche ed integrazioni legislative aventi riflessi sul bilancio per attuare il DEFR;

SENTITO

- a. l'Ufficio legislativo per i profili di competenza inerenti il disegno di legge “Misure per l'efficientamento dell'azione amministrativa e l'attuazione degli obiettivi fissati dal DEFR 2017 - Collegato alla stabilità regionale per il 2017” redatto conformemente a quanto illustrato nelle precedenti premesse;

PROPONE, e la **GIUNTA** a voto unanime

DELIBERA

1. di approvare il disegno di legge “Misure per l'efficientamento dell'azione amministrativa e l'attuazione degli obiettivi fissati dal DEFR 2017 - Collegato alla stabilità regionale per il 2017” con annessa relazione tecnica;
2. di inoltrare al Consiglio Regionale il presente provvedimento chiedendo la procedura abbreviata con dichiarazione di urgenza, ai sensi degli articoli 54 e 55 dello Statuto.

ATTIVITA' LEG.VA
REG. GEN. N. 392



GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

DELIBERAZIONE n°	DdL.737	del	15/12/2016	DIPART.	DIR. GEN. / DIR. STAFF DIP.	UOD/STAFF DIR. GEN.
				55	13	0

OGGETTO :
DDL "Misure per l'efficiamento dell'azione amministrativa e l'attuazione degli obiettivi fissati dal DEFR 2017 - Collegato alla stabilita' regionale per il 2017"

QUADRO A	CODICE	COGNOME	MATRICOLA	FIRMA
PRESIDENTE / ASSESSORE /		<i>Assessore D'Alessio Lidia</i>	_____	15/12/2016
DIRETTORE GENERALE / DIRIGENTE STAFF DIPARTIMENTO		<i>dott.ssa Mastrocola Antonietta</i>	_____	15/12/2016
IL CAPO DIPARTIMENTO		<i>dott.ssa Salerno Maria</i>	_____	15/12/2016

VISTO DIRETTORE GENERALE ATTIVITA' ASSISTENZA GIUNTA	COGNOME	FIRMA	
DATA ADOZIONE	15/12/2016	INVIATO PER L'ESECUZIONE IN DATA	15/12/2016

AI SEGUENTI DIPARTIMENTI E DIREZIONI GENERALI:

- 40.1 : Gabinetto del Presidente
- 40.2 : Ufficio Legislativo
- 55 : Dipartimento delle Risorse Finanziarie, Umane e Strumentali
- 55.13 : Direzione Generale per le risorse finanziarie

Dichiarazione di conformità della copia cartacea:

Il presente documento, ai sensi del T.U. dpr 445/2000 e successive modificazioni è copia conforme cartacea dei dati custoditi in banca dati della Regione Campania.

Firma

DISEGNO DI LEGGE COLLEGATO ALLA LEGGE DI STABILITA'
“Misure per l’efficientamento dell’azione amministrativa e l’attuazione degli obiettivi fissati dal DEFR 2017 - Collegato alla stabilità regionale per il 2017”

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il disegno di legge, in coerenza con il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 (*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*), la presente legge detta disposizioni finalizzate a rendere più efficace l’azione amministrativa nel conseguimento degli obiettivi fissati dal Documento di Economia e Finanza Regionale.

Si compone di 13 articoli, suddivisi in titoli, dedicati alle diverse misure

L’articolo 1 definisce le finalità del disegno di legge, individuando le misure contenute nel Documento di Economia e Finanza Regionale cui si intende dare attuazione.

L’articolo 2 mira a definire le competenze in ambito regionale alla luce della riforma delle Autorità di Bacino regionali, interregionali e nazionali recata dall’articolo 51 della Legge 221/2015, riallocando le funzioni regionali in materia di difesa del suolo in capo alla competente Direzione Generale.

L’articolo 3 reca modifiche alla legge regionale 7 agosto 2014, n. 16 al fine di specificare le competenze di comuni e regione in materia di valutazione di incidenza, uniformandole con riguardo ai proposti Siti di Importanza Comunitaria (pSIC), Siti di importanza comunitaria (SIC), Zone di Conservazione Speciale (ZSC) e Zone di Protezione Speciale (ZPS) in capo ai Comuni.

L’articolo 4 introduce l’obbligo del fascicolo del fabbricato per tutti gli immobili pubblici di proprietà regionale, riconosce ai comuni della Campania la facoltà di istituire un fascicolo per ogni fabbricato esistente o di nuova costruzione, nell’ambito della propria competenza territoriale, definisce i contenuti minimi che questo dovrà contenere, prevede l’istituzione di forme di incentivi o agevolazioni al fine di redigere il fascicolo del fabbricato per gli immobili di proprietà privata.

L’articolo 5 prevede la stipula di un protocollo di intesa con ANCI Campania per verificare lo stato delle pratiche connesse all’ultimo condono edilizio in modo da velocizzare i termini e assicurare la certezza del diritto.

L’articolo 6 reca modifiche alla legge regionale 54/1985 in materia di attività estrattive, sia per adeguarlo alle modifiche normative intervenute in materia ambientale, urbanistica e di tutela del territorio, sia atualizzando attraverso la rivalutazione ISTAT, gli importi delle sanzioni amministrative. In particolare, si subordina l’efficacia dell’autorizzazione / concessione estrattiva ad ogni altro atto e/o nulla osta previsti da specifiche normative”; si introduce la possibilità di svincolare parzialmente le polizze fidejussorie laddove sia stata accertata l’effettiva ricomposizione ambientale, anche per lotti funzionali, effettuata nel rispetto del progetto autorizzato; si introducono nuove cause di decadenza dell’autorizzazione/concessione estrattiva.

L’articolo 7 modifica la legge regionale 27 febbraio 2007, n.3 in materia di programmazione di lavori pubblici, servizi e forniture in Campania con l’obiettivo di snellire le procedure di formazione della programmazione previste nell’attuale norma regionale, riducendo il numero di organismi coinvolti e l’iter

burocratico necessario per l'approvazione; rimuovere disposizioni in contrasto con le più recenti disposizioni in materia; aggiornare l'assetto degli uffici preposti, che recano la nomenclatura non più esistente, alla luce del nuovo Ordinamento della Giunta regionale di cui al Regolamento 12/2011 e s.m.i..

L'art. 8 modifica la l.r. 12/2016 prevedendo la riduzione delle AADDIISSUU in unica Azienda con sede in Napoli pur avvalendosi di sedi operative dislocate sul territorio dove hanno sede gli atenei.

L'articolo 9 al fine di valorizzare il patrimonio immobiliare agricolo e favorire il ricambio generazionale e lo sviluppo dell'imprenditorialità agricola giovanile, prevede che entro il 31 dicembre di ogni anno, la Giunta regionale individui l'elenco dei terreni agricoli o a vocazione agricola, da locare o alienare. Le modalità di attuazione dell'articolo sono rinviate ad un regolamento regionale, con la previsione che una quota minima del 55 per cento dei terreni sia destinata all'affidamento in favore di giovani che non abbiano compiuto il quarantesimo anno di età.

L'articolo 10 modifica la legge regionale 2/2011 in relazione alla disciplina dei centri antiviolenza e delle case-rifugio ed istituisce il Registro dei centri antiviolenza e case di accoglienza.

L'articolo 11 reca disposizione di razionalizzazione in materia di funzioni amministrative dei Comuni relative alla rete idrica e alle strade vicinali e classificate comunali.

L'articolo 12 reca misure tese a promuovere la realizzazione di centri di produzione di arte contemporanea, in attuazione dell'articolo 6, comma 4 del decreto legge 8 agosto 2013, n. 91 demandando alla Giunta regionale l'individuazione di beni immobili di proprietà che possono essere destinati ad ospitare studi di giovani artisti italiani e stranieri.

L'art. 13 infine dispone l'entrata in vigore.

Disegno di legge recante
“Misure per l’efficientamento dell’azione amministrativa e l’attuazione degli obiettivi fissati dal DEFR 2017 - Collegato alla stabilità regionale per il 2017”

Art. 1
(Finalità)

1. In coerenza con il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 (*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*), la presente legge detta disposizioni finalizzate a rendere più efficace l’azione amministrativa nel conseguimento degli obiettivi fissati dal Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR 2017).

2. In particolare la presente legge intende dare attuazione alle seguenti misure indicate nella parte seconda del DEFR 2017 recante “La strategia regionale e gli obiettivi caratterizzanti: misura 3.4 “Ambiente e territorio”, misura 3.6 “Università, ricerca e innovazione”, misura 3.9 “La programmazione regionale strategica dei fondi europei”, misura 3.12 “Pari opportunità e contrasto alla violenza di genere”, misura 3.13 “Demanio e patrimonio”, misura 3.14 “Patrimonio culturale”.

TITOLO I
Misura 3.4 “Ambiente e territorio”

Art. 2
(Riallocazione delle funzioni in materia di difesa del suolo)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di cui al comma 3 dell’articolo 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è abrogata la legge regionale 7 febbraio 1994, n. 8 e s.m.i.

2. Le funzioni che l’art. 51 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 (*Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali*) attribuisce alla Regione sono esercitate dalla struttura amministrativa regionale competente in materia di difesa del suolo utilizzando le strutture, il personale, i beni e le risorse strumentali in precedenza attribuite alle Autorità di bacino regionali, nelle more dell’emanazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all’art. 63 comma 4 del decreto legislativo 152/2006, come modificato dal comma 2 dell’art. 51 della legge n. 221/2015.

Art. 3
(Modifiche alla legge regionale 7 agosto 2014, n. 16)

1. Il comma 4 dell’articolo 1 della legge regionale 7 agosto 2014, n. 16 (*Interventi di rilancio e sviluppo dell’economia regionale nonché di carattere ordinamentale e organizzativo (collegato alla legge di stabilità regionale 2014)*) è sostituito dal seguente:

“4. Le determinazioni sulle valutazioni di incidenza, previste dall’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (*Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche*), così come modificato dal D.P.R. 120/2003 sono attribuite ai comuni nel cui territorio insistono i siti proposti Siti di Importanza Comunitaria (pSIC), Siti di Importanza Comunitaria (SIC), Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e Zone di Protezione Speciale (ZPS) che, in possesso della corrispondente qualificazione, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, fanno specifica richiesta al competente ufficio regionale, che si pronuncia sulla base dei criteri definiti dalla Giunta regionale. Le valutazioni di incidenza che interessano siti pSIC, SIC, ZSC e ZPS ricadenti all’interno dei parchi naturali sono di competenza

dei comuni sentito il parere dell'Ente parco. Sono di competenza regionale le valutazioni di incidenza che riguardano l'intera pianificazione comunale, provinciale e territoriale, compresi i piani agricoli e faunistico venatori”.

2. Le deleghe in materia di valutazione di incidenza già attribuite ai comuni ai sensi della legge 16/2014 si intendono riferite anche ai proposti Siti di Importanza Comunitaria (pSIC) e Zone Speciali di Conservazione (ZSC) a partire dalla vigenza della presente legge.

Art. 4 (Fascicolo del fabbricato)

1. Nella rubrica dell'articolo 9 della l.r. 19/2009 le parole “e fascicolo del fabbricato” sono soppresse.

2. I commi 2 e 3 dell'articolo 9 della l.r. 19/2009 sono abrogati.

3. Dopo l'articolo 9 della l.r. 19/2009 è inserito il seguente:

“Art. 9 bis

Fascicolo del fabbricato

1. La Regione Campania, nel perseguire una politica mirata alla tutela della pubblica e privata incolumità nonché alla conoscenza dello stato conservativo del patrimonio edilizio, istituisce il fascicolo del fabbricato per ogni costruzione esistente o di nuova realizzazione sia privata che pubblica, indipendentemente dalla destinazione funzionale.

2. Il fascicolo del fabbricato è obbligatorio per tutti gli immobili di proprietà dell'Amministrazione regionale.

3. I comuni della Campania hanno la facoltà di istituire un fascicolo per ogni fabbricato esistente o di nuova costruzione, nell'ambito della propria competenza territoriale.

4. Il fascicolo del fabbricato deve assicurare, di norma, una conoscenza completa dei fabbricati a partire dall'epoca della loro costruzione, riportando tutte le modificazioni e gli adeguamenti eventualmente introdotti.

5. La Regione e i comuni prevedono forme di incentivi o agevolazioni al fine di redigere il fascicolo del fabbricato per gli immobili di proprietà privata che hanno istituito il fascicolo.

6. L'acquisizione presso gli uffici regionali della documentazione tecnico-amministrativa necessaria alla predisposizione del fascicolo avviene senza oneri per il richiedente. Gli enti locali possono prevedere analoghe forme di agevolazione

7. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, con delibera, determina tempi, modalità e oneri per l'attuazione del presente articolo

Art. 5 (Misure di supporto agli enti locali)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale 18 novembre 2004, n. 10 è inserito il seguente:

“2 bis. La Giunta regionale è autorizzata a stipulare un protocollo d'intesa con ANCI Campania con il quale le parti si impegnano a velocizzare i termini di definizione dei procedimenti di cui al comma 1 attraverso accordi di collaborazione con gli ordini e i collegi professionali tecnici della Campania”.

Art. 6 (Modifiche alla legge regionale 13 dicembre 1985, n.54 ed alle Norme di Attuazione del Piano Regionale delle Attività Estrattive)

1. Alla legge regionale 13 dicembre 1985, n. 54 (*Coltivazione di cave e torbiere*) sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3 dell'articolo 4 le parole “e tengono luogo di ogni altro atto, nulla osta o autorizzazione di competenza regionale per le attività di cava e previsti da specifiche normative”

sono sostituite dalle seguenti: “, fermo restando il rilascio di pareri e autorizzazioni obbligatorie e vincolanti per lo svolgimento di attività estrattive previste da specifiche norme nazionali e regionali”;

b) l'articolo 6 è così modificato:

1) alla fine del comma 3 sono aggiunte le parole “Nel caso di nuove cave il deposito cauzionale può essere versato limitatamente a lotti funzionali, la cui ricomposizione deve essere garantita per il 100% dell'importo.”;

2) al comma 4 le parole “entro novanta giorni dalla notificazione della diffida inviata al soggetto titolare” sono sostituite dalle seguenti: “ai fini di cui all'articolo 23”

3) alla fine del comma 5 sono aggiunte le seguenti parole: “, svincolando gli importi di cauzione relativi agli interventi di ricomposizione ambientale già eseguiti in conformità al progetto autorizzato.”;

c) al comma 3 dell'articolo 13 dopo il punto elenco b) sono inseriti i seguenti: “c) nel caso di mancato pagamento dei contributi in favore della Regione Campania o, per effetto dell'art.18 della presente legge regionale, al/ai Comune/i competente/i per territorio”; d) nel caso di applicazione dell'articolo 27 della presente legge regionale con l'apposizione sigilli alla cava ed ai macchinari per violazione dell'ordine di sospensione”; e) nel caso di perdita delle capacità necessarie allo svolgimento delle attività estrattive in Regione Campania, di cui alla Delibera di Giunta Regionale n.503 del 04/10/2011”;

d) il comma 2 dell'articolo 17 così modificato:

1) le parole “pagamento da parte del contravventore” sono sostituite dalle parole “adempimento degli interventi di recupero ambientale”;

2) dopo le parole “al precedente art. 6” sono inserite le seguenti: “e si procederà ai sensi dell'articolo 28 comma 3bis della presente legge”;

e) al comma 4 dell'articolo 23 le parole “, la Giunta regionale provvede d'ufficio con rivalsa delle spese a carico dell'inadempiente” sono sostituite dalle seguenti: “si procederà ai sensi dell'articolo 28 comma 3bis della presente legge”;

f) l'articolo 28 è così modificato:

1) al comma 1 le parole “lire 6 milioni” sono sostituite dalle parole “euro 7.424,58”; le parole “lire 20 milioni” sono sostituite dalle parole “euro 24.748,62” e le parole “fatto salvo il potere di questa, in caso di inerzia, di provvedere d'ufficio con rivalsa delle spese a carico dell'inadempiente” sono eliminate;

2) al comma 2 le parole “lire 1 milione” sono sostituite dalle parole “euro 1.237,44” e le parole “lire 5 milioni” sono sostituite dalle parole “euro 6.187,14”;

3) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: “3bis. Quando l'obbligo di cui al comma 1 è disatteso, nonché nei casi di intervenuta decadenza dell'autorizzazione, la Giunta regionale dispone l'acquisizione gratuita del sito estrattivo, ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 maggio 1970, n.281, al patrimonio indisponibile della regione o del comune, per ottenerne la ricomposizione ambientale e l'eventuale coltivazione del giacimento, ovvero per destinarlo ad altre finalità di interesse pubblico. Per le cave abusive acquisite al patrimonio pubblico si applicano le disposizioni vigenti per le cave abbandonate.”;

4) al comma 4 le parole “lire 1 milione” sono sostituite dalle seguenti: “euro 1.237,44” e le parole “lire 3 milioni” sono sostituite dalle seguenti: “euro 3.712,29”;

2. L'articolo 88 delle Norme di Attuazione del Piano Regionale delle Attività Estrattive è abrogato.

3. Al comma 2 dell'articolo 13 delle Norme di Attuazione del Piano Regionale delle Attività Estrattive, dopo le parole “previo accertamento,” sono inserite le seguenti: “per effetto di quanto disposto al comma 5 dell'articolo 6 della L.R. n.54/1985.”.

Art. 7

(Modifiche alla legge regionale 27 febbraio 2007, n.3 in materia di programmazione di lavori pubblici, servizi e forniture in Campania)

1. Alla legge regionale 3/2007 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 1 e 2 dell'articolo 7 sono sostituiti dai seguenti:

"1. Le amministrazioni aggiudicatrici elaborano, approvano e pubblicano il programma biennale degli acquisti di beni e servizi, il programma triennale ed annuale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali nel rispetto delle disposizioni del vigente codice degli Appalti.

2. Il programma biennale degli acquisti di beni e servizi, il programma triennale dei lavori pubblici e l'elenco annuale di cui al comma 1, con i relativi aggiornamenti sono redatti secondo gli schemi definiti con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti di cui all'articolo 21, comma 8 del D.lgs 18.04.2016, n. 50.";

b) il comma 3 dell'articolo 7 è abrogato;

c) i commi 7, 8, 9 e 10 dell'articolo 7 sono abrogati;

d) il comma 1 dell'articolo 63 è sostituito dal seguente:

"1. Il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale ed annuale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali della Regione sono redatti ed approvati secondo le modalità stabilite con specifico atto di indirizzo approvato dalla Giunta Regionale, sulla base delle disposizioni attuative di cui al decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di cui all'articolo 21, comma 8, del D.lgs 18.04.2016, n. 50, e su proposta del competente ufficio regionale.";

e) i commi 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 63 sono abrogati;

f) l'articolo 77 è abrogato.

TITOLO II

Misura 3.6 "Università, ricerca e innovazione"

Art. 8

(Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario della Campania - ADISUC)

1. Alla legge regionale 18 maggio 2016 n. 12 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) ove ricorrono nel testo sostituire le seguenti parole: "Aziende Regionali per il Diritto allo Studio Universitario della Campania" con "Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario della Campania"; "delle ADISUC" con "dell'ADISUC"; "di ciascuna ADISUC" con "dell'ADISUC"; "le ADISUC" con "l'ADISUC"; "ciascuna ADISUC" con "l'ADISUC"; "alle singole ADISUC" con "all'ADISUC"; "alle ADISUC" con "all'ADISUC"; "dalle ADISUC" con "dall'ADISUC"; "di ogni singola ADISUC" con "dell'ADISUC"; "delle stesse ADISUC" con "dell'ADISUC";

b) all'articolo 6 comma 2 secondo capoverso sopprimere le parole "di riferimento";

c) all'articolo 8 comma 2 sostituire la parola "possono" con la parola "può", e la parola "sostengono" con la parola "sostiene";

d) all'articolo 8 comma 4 sostituire la parola "esercitano" con la parola "esercita";

e) all'articolo 8 comma 6 sostituire la parola "provvedono" con la parola "provvede";

f) all'articolo 8 comma 7 sostituire la parola "trasmettono" con la parola "trasmette";

g) all'articolo 10 comma 2 lett. c) sostituire le parole "dai presidenti" con le parole "dal presidente";

h) all'articolo 12 comma 1 sostituire la parola "dispongono" con la parola "dispone";

i) all'articolo 12 comma 3 sostituire la parola "possono" con la parola "può";

j) all'articolo 12 comma 6 sostituire la parola "conformano" con la parola "conforma";

k) all'articolo 13 comma 4 sostituire le parole "alle tesorerie" con le parole "alla tesoreria" e le parole "nelle graduatorie formulate" con le parole "nella graduatoria formulata";

l) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

"Articolo 3

(Azienda regionale per il Diritto allo Studio Universitario della Campania - ADISUC)

1. Per migliorare e rendere più efficaci le misure di sostegno per il diritto allo studio, coniugandole con le esigenze di economicità, efficienza ed efficacia nella gestione dei servizi e benefici per gli studenti, è istituita l'Azienda per il diritto allo studio universitario

della Regione Campania, (ADISUC), con sede legale e amministrativa a Napoli, per i servizi e benefici in favore degli studenti di cui all'articolo 1, comma 3, iscritti alle istituzioni di cui allo stesso comma 3, aventi sede legale in Regione Campania;

2. L'ADISUC si avvale di sedi operative per l'erogazione dei servizi nelle province in cui hanno sede legale le istituzioni universitarie di cui all'articolo 1, comma 3, lettera a) ed è dotata di personalità giuridica, di autonomia patrimoniale e organizzativa. Il funzionamento è disciplinato, oltre che dalla presente legge, dallo statuto dell'ADISUC approvato dal Consiglio di amministrazione dell'ADISUC.

3. L'ADISUC assicura la realizzazione in ambito regionale degli interventi, dei servizi e delle prestazioni indicati nell'articolo 8 della presente legge.”.

m) l'articolo 15 è sostituito dal seguente:

“Articolo 15

(Norme transitorie, finali e di abrogazione)

1. Entro il 30 marzo 2017, le università ed il CUR assicurano l'elezione dei rappresentanti degli studenti e delle università nel CdA dell'ADISUC, di cui all'articolo 5, comma 1, lettere b) e c).

2. Entro il 30 aprile 2017, il Presidente della Giunta regionale, con decreto, nomina i membri del CdA dell'ADISUC. In attesa dell'espletamento delle procedure di cui all'articolo 6 da concludersi entro novanta giorni dall'insediamento del CdA dell'ADISUC, il Presidente della Giunta regionale nomina, con decreto, il Direttore generale facente funzioni dell'ADISUC, scelto sulla base dei requisiti di cui al medesimo articolo 6. Il CdA dell'ADISUC, entro il 30 luglio 2017, approva tutti i regolamenti di propria competenza, il piano delle attività ed il bilancio di previsione per l'anno 2018 in linea con gli indirizzi della programmazione regionale.

3. Alla data di insediamento degli organi di cui all'articolo 4, sono sciolte e poste in liquidazione le Aziende per il diritto allo studio universitario (ADISU), previste dalla precedente normativa regionale. Per lo svolgimento delle funzioni connesse alla liquidazione delle suddette ADISU, il Presidente della Giunta regionale nomina per ciascuna ADISU, con decreto, il commissario liquidatore scelto tra personale appartenente ai ruoli della Regione Campania. L'incarico si intende svolto in ragione d'ufficio, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo n. 165/2001 e non è corrisposta alcuna indennità aggiuntiva. Le procedure di liquidazione si concludono entro novanta giorni dalla nomina del Commissario il quale, al novantesimo giorno, cessa dal suo incarico.

4. Il personale delle discolte ADISU con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge è trasferito nei ruoli del personale dell'ADISUC con le qualifiche e le anzianità di servizio possedute alla medesima data, senza soluzione di continuità. Allo stesso personale è riconosciuto il mantenimento del trattamento economico fondamentale in godimento all'atto dell'inquadramento nell'organico dell'ADISUC.

5. Entro il termine indicato al comma 4, il commissario liquidatore provvede:

- a) all'inventario dei beni mobili ed immobili di proprietà dell'ente;
- b) alla ricognizione dei rapporti giuridici attivi e passivi e dei procedimenti di contenzioso eventualmente pendenti;
- c) alla formazione del conto consuntivo e del piano di liquidazione;
- d) allo svolgimento di ogni altra attività necessaria per l'assolvimento dei compiti connessi alla soppressione degli enti.

6. Il commissario liquidatore sottopone all'approvazione della Giunta regionale l'elenco delle eventuali situazioni giuridico patrimoniali da liquidare e l'inventario dei beni.

7. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale n. 17/1996, provvede a nominare, se non presenti, il Collegio dei revisori dei conti per ciascuna delle sette ADISU previste dalla legge regionale 3 settembre 2002, n. 21 (Norme sul diritto agli studi universitari -

Adeguamento alla legge 2 dicembre 1991, n. 390). I Revisori dei conti restano in carica fino all'avvenuta liquidazione delle suddette ADISU.

8. L'ADISUC subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi delle disciolte ADISU secondo quanto previsto dalla normativa nazionale vigente.

9. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, cessano tutti i contratti di collaborazione, consulenza, libero professionali nonché gli incarichi dirigenziali esterni di ciascuna ADISU di cui all'articolo 19, comma 6 del D.Lgs. n. 165/2001 fatta eccezione per i direttori amministrativi di ciascuna di esse che restano in carica fino al termine del commissariamento.

10. L'ADISUC adotta per il personale in esubero gli opportuni provvedimenti in conformità della vigente normativa.

11. Per l'esercizio 2017 gli oneri derivanti dalla costituzione dell'ADISUC gravano, in misura proporzionale al numero degli iscritti, sul bilancio delle relative ADISU. Le sette ADISU autorizzano le proprie spese, fino alla conclusione del processo di liquidazione, attraverso il bilancio 2016 per i dodicesimi corrispondenti.

12. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogate:

a) la legge regionale 3 settembre 2002, n. 21 (Norme sul diritto agli studi universitari. Adeguamento alla legge 2 dicembre 1991, n. 390);

b) i commi da 18 a 24 della legge regionale 7 agosto 2014, n. 16 (Interventi di rilancio e sviluppo dell'economia regionale nonché di carattere ordinamentale e organizzativo Collegato alla Legge di Stabilità regionale 2014).”.

2. Al fine di semplificare le modalità di elezione dei rappresentanti degli studenti nel consiglio di amministrazione dell'ADISUC di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c) della legge regionale n. 12/2016, le elezioni dei rappresentanti degli studenti di cui alla suddetta disposizione si svolgono, in sede di prima applicazione, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, è abrogato il comma 9 dell'articolo 16 della legge regionale 8 agosto 2016, n. 22 (Legge annuale di semplificazione 2016 - Manifattur@ Campania: Industria 4.0).

TITOLO III

Misura 3.9 - “La programmazione regionale strategica dei fondi europei”

Art. 9

(Interventi per la valorizzazione del patrimonio immobiliare agricolo)

1. Al fine di valorizzare il patrimonio immobiliare agricolo e favorire il ricambio generazionale e lo sviluppo dell'imprenditorialità agricola giovanile, entro il 31 dicembre di ogni anno, la Giunta regionale, sulla base del regolamento di cui al comma 3, individua l'elenco dei terreni agricoli o a vocazione agricola, non utilizzabili per altre finalità istituzionali, da locare o alienare con le modalità e le agevolazioni previste dall'articolo 66, commi 2, 3, 4, 4-bis e 7, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.

2. I destinatari dell'affidamento dei beni individuati al comma 1, sono:

a) gli imprenditori, in forma singola o associata, che svolgono attività agricola ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile;

b) le categorie riconosciute dall'articolo 3 della legge regionale 30 marzo 2012, n. 5 (Norme in materia di agricoltura sociale e disciplina delle fattorie e degli orti sociali e modifiche alla legge regionale 7 marzo 1996, n. 11 Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 28 febbraio 1987, n. 13, concernente la delega in materia di economia, bonifica montana e difesa del suolo).

3. La Giunta regionale definisce con regolamento, da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le modalità di attuazione del presente articolo, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) garantire il diritto al rinnovo dei contratti di locazione agricoli tuttora vigenti;
- b) favorire lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile attraverso le operazioni di riordino fondiario di cui all'articolo 4 della legge 15 dicembre 1998, n. 441 (Norme per la diffusione e la valorizzazione dell'imprenditoria giovanile in agricoltura);
- c) determinare il relativo canone sulla base dei valori agricoli medi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità);
- d) assicurare che una quota minima del 55 per cento dei terreni di cui al comma 1 sia destinata all'affidamento in favore di giovani che non abbiano compiuto il quarantesimo anno di età aventi la qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale, che, individualmente o in forma associata, intendano costituire o avviare un'impresa, anche in forma societaria purché, in quest'ultimo caso, la maggioranza delle quote o del capitale sociale sia detenuto da giovani in possesso delle suddette qualifiche di coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale, che presentano il piano aziendale per lo sviluppo dell'attività agricola, in linea con gli obiettivi del vigente programma di sviluppo rurale e che si impegnano a regolarizzare l'iscrizione alla Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA) entro il termine di trenta giorni dalla stipula del contratto.

4. Al fine di valorizzare il patrimonio immobiliare agricolo e favorire lo sviluppo dell'agricoltura anche attraverso la crescita dimensionale delle imprese agricole, la Regione individua i terreni agricoli o a vocazione agricola in propria disponibilità non utilizzabili per altre finalità istituzionali e li inserisce all'interno di un elenco denominato "Banca della terra Campana", avente l'obiettivo di:

- a) favorire il recupero produttivo dei terreni incolti, abbandonati o insufficientemente coltivati e dei fabbricati rurali;
- b) favorire il riordino fondiario attraverso l'accorpamento e l'ampliamento delle superfici delle aziende agricole;
- c) promuovere l'insediamento di nuove aziende agricole;
- d) valorizzare il patrimonio agricolo forestale presente sul territorio regionale;
- e) incentivare lo sviluppo produttivo ed occupazionale nelle aree rurali tramite lo sviluppo dell'attività agricola, in sinergia con l'imprenditoria privata, favorendo la promozione del ricambio generazionale nel settore agricolo e la salvaguardia degli equilibri idrogeologici;
- f) proteggere l'ambiente e tutelare il paesaggio e le biodiversità;
- g) promuovere l'accesso della popolazione ai terreni agricoli ai fini del loro recupero produttivo, della crescita occupazionale, del contrasto al consumo del suolo;
- h) favorire il recupero delle aree abbandonate, contenere il degrado ambientale, limitare gli incendi boschivi, favorire l'ottimale assetto del territorio attraverso lo svolgimento delle attività agro-forestali coerentemente con la tutela degli interessi sociali, economici e ambientali delle comunità locali;
- i) contrastare il fenomeno dell'abbandono e dell'inutilizzo del patrimonio agroforestale, quale fattore di compromissione dei valori ambientali, culturali e sociali del territorio, promuovendo azioni di recupero produttivo dei beni agro-forestali attraverso i modelli di agricoltura sociale e sostenibile.

5. La legge regionale 3 agosto 2013, n. 10 "Valorizzazione dei suoli pubblici a vocazione agricola per contenerne il consumo e favorire l'accesso ai giovani" è abrogata.

TITOLO IV

Misura 3.12 "Pari opportunità e contrasto alla violenza di genere",

Art. 10

(Istituzione del Registro dei centri antiviolenza e case di accoglienza)

1. Alla legge regionale 11 febbraio 2011, n. 2 (*Misure di prevenzione e di contrasto alla violenza di genere*) sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 5 dell'articolo 3 è aggiunto il seguente:

“5-bis. Ai sensi dell'articolo 5-bis del decreto legge 14 agosto 2013, n. 93 (*Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province*), convertito, con modificazioni, in legge n. 119/2013, i centri antiviolenza e le case-rifugio, alle quali è garantito l'anonimato, sono promossi da:

a) enti locali, in forma singola o associata;

b) associazioni e organizzazioni operanti nel settore del sostegno e dell'aiuto alle donne vittime di violenza, che abbiano maturato esperienze e competenze specifiche in materia di violenza contro le donne, che utilizzino una metodologia di accoglienza basata sulla relazione tra donne, con personale specificamente formato;

c) soggetti di cui alle lettere a) e b), di concerto, d'intesa o in forma consorziata”.

b) il comma 6 dell'articolo 3 è sostituito dal seguente:

“6. E' istituito, con deliberazione della Giunta regionale, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale, il Registro dei centri antiviolenza, delle case rifugio e delle case di accoglienza di cui al presente articolo. Con la medesima deliberazione la Giunta definisce i requisiti e le procedure di iscrizione nonché le modalità di tenuta e di aggiornamento del registro.”;

c) dopo il comma 2 dell'articolo 7 è aggiunto il seguente:

“2-bis. Possono fruire dei finanziamenti di cui al comma 2 del presente articolo i soggetti iscritti all'albo di cui al comma 6 dell'articolo 3”

TITOLO V

Misura 3.13 “Demanio e patrimonio”

Art. 11

(Misure per la razionalizzazione delle competenze regionali)

1. Nell'ambito del processo di razionalizzazione della gestione del Ciclo integrato delle acque, con effetto dal 1° gennaio 2017, la rete idrica di Licola Borgo e Licola mare ricadente nel territorio del Comune di Pozzuoli, acquisita in proprietà dalla Regione Campania a seguito del suo subentro alla disciolta Opera Nazionale Combattenti (ONC), ai sensi delle previsioni di cui al D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, del decreto legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1978, n. 641 e del D.P.R. 31 marzo 1979, n. 361500, è trasferita, sulla base degli atti tecnici e amministrativi esistenti, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, al Comune di Pozzuoli, attuale gestore del ciclo integrato delle acque, salvo il suo successivo trasferimento all'Organismo competente in base alle disposizioni di cui alla legge regionale 2 dicembre 2015, n. 15 “Riordino del servizio idrico integrato ed istituzione dell'Ente Idrico Campano”.

2. I proventi derivanti dalla contrattualizzazione degli allacci esistenti come risultanti dall'ultimo censimento eseguito congiuntamente dagli enti territoriali sono riscossi dal comune di Pozzuoli, che provvede anche al recupero dei corrispettivi dei consumi pregressi in base alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia, e sono vincolati nella destinazione a fronteggiare le nuove o maggiori spese di allestimento del servizio ed ai primi interventi tecnico manutentivi da realizzarsi sulle condotte in questione, fatto salvo il successivo reperimento, d'intesa con la Regione, delle ulteriori provviste finanziarie atte a garantire i necessari interventi di ammodernamento e potenziamento della rete esistente.

3. Dal 1° gennaio 2017 i consumi rilevati sulla condotta in oggetto saranno fatturati dalla Regione Campania al soggetto subentrante.

4. Per garantire la corretta erogazione dell'acqua nel territorio puteolano è autorizzata la consegna al Comune di Pozzuoli del serbatoio dismesso in località Solfatara, nonché l'esecuzione delle opere atte a consentire l'allacciamento sulla condotta da mm.1.000 di proprietà regionale in località “La Schiana” e la predisposizione di un punto di presa in località Villa Cariatì di via S. Francesco a Gerolomini.

5. L'esecuzione delle disposizioni di cui ai precedenti commi è demandata alle strutture amministrative regionali competenti in materia di risorse strumentali e in materia di ambiente e ecosistema.

6. Sono e rimangono trasferite ai Comuni, che provvedono alla loro gestione e manutenzione e all'esercizio delle relative funzioni amministrative, le strade vicinali e le strade classificate comunali ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada).

TITOLO VI

Misura 3.14 "Patrimonio culturale"

Art. 12

(Realizzazione di centri di produzione di arte contemporanea)

1. In attuazione dell'articolo 6, comma 4 del decreto legge 8 agosto 2013, n. 91 (Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo), convertito, con modificazione, in legge 112/2013, al fine di favorire il confronto culturale e la realizzazione di spazi di creazione e produzione di arte, musica, danza e teatro contemporanei, entro il 30 giugno di ogni anno, la Giunta regionale, anche sulla base di segnalazione dei soggetti interessati, individua, nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni vigenti in ordine all'utilizzazione, alla valorizzazione e al trasferimento dei beni immobili pubblici, i beni immobili di proprietà che possono essere destinati ad ospitare studi di giovani artisti italiani e stranieri e ne definisce le modalità di utilizzo per finalità artistiche.

2. I beni individuati ai sensi del comma 1 sono locati o concessi al canone di mercato abbattuto del 10 per cento, con oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria a carico del locatario o del concessionario, in favore di cooperative di artisti e associazioni tra artisti, di età compresa tra 18 e 35 anni, italiani e stranieri, a cura dell'ente gestore, mediante asta pubblica, con evidenziazione dei criteri di aggiudicazione. I soggetti collettivi beneficiari della misura devono dimostrare il possesso in capo ai soci o agli associati di riconosciute competenze artistiche. L'eventuale sub-concessione o sub-locazione deve essere preventivamente autorizzata dall'ente gestore.

Art. 13

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.